Ricorso di terzi relativo a decisioni di riconoscimento

In caso di rilascio di una decisione di riconoscimento relativa alla formazione estera da parte dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, il destinatario è autorizzato al ricorso. Terze persone sono autorizzate al ricorso solo al sussistere di particolari requisiti.

MICHELLE REBSAMEN, DANIEL OTTI

Chi ha portato a termine la sua formazione all'estero e intende esercitare in Svizzera una professione elettrotecnica regolamentata (installatore elettricista AFC, consulente in sicurezza elettrica con attestato professionale federale, installatore elettricista diplomato), deve richiedere all'ESTI il riconoscimento dell' equivalenza delle sue qualifiche professionali estere con la formazione in Svizzera, al fine di essere autorizzato ad esercitare la professione desiderata in Svizzera. L'ESTI verifica la richiesta di cittadini di uno stato UE/AELS ai sensi della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento di qualifiche professionali, o rispettivamente, se si tratta di persone di stati terzi, ai sensi della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr SR 412.10) e dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101).Alla fine della valutazione viene emessa una decisione. Il destinatario è autorizzato a presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica. Nella decisione A-6566/2015 di data 8 giugno 2016 il Tribunale amministrativo federale si è espresso in merito ai requisiti necessari, per mezzo dei quali anche terze persone sono autorizzate a presentare ricorso (verifica della legittimazione al ricorso).

Fattispecie

La decisione si basa sui seguenti fatti:

con decisione di data 21 agosto 2015 l'ESTI ha riconosciuto, sulla base dell' esperienza professionale ai sensi dell'art. 17 cpv. 1. lett. b della direttiva 2005/36/CE, l'equivalenza della formazione italiana del destinatario della disposizione, quale «perito industriale capotecnico, specializzazione elettrotecnica», con la formazione di installatore elettricista diplomato in Svizzera.

Due associazioni professionali del settore delle installazioni elettriche e sette singole persone, tutti installatori elettricisti diplomati e membri dell'associazione, hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale contro tale decisione. Essenzialmente hanno rivendicato l'infrazione dell'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione, dei principio di uguaglianza dei diritti, della proporzionalità e della libertà economica.

Legittimazione al ricorso di singole persone

Il Tribunale amministrativo federale ha dovuto pertanto esaminare se le parti indicate erano autorizzate al ricorso. Il tribunale ha argomentato che, ai sensi dei requisiti cumulativi previsti dall'art. 48 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), un ricorrente è autorizzato al ricorso in presenza dei seguenti requisiti: il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a); è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b); ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). In altri termini il ricorrente deve avere un interesse pratico e attuale all'annullamento della decisione impugnata. Deve indicare se e come i propri interessi degni di protezione siano pregiudicati in modo concreto, attuale e personale dalla decisione impugnata. Deve quindi avere con l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. In questo contesto il Tribunale amministrativo federale in decisioni precedenti ha già stabilito che un ricorsovolto al semplice rispetto delle normative vigenti o alla pura tutela di interessi di terzi è inamissibile; l'azione popolare è esclusa. Questi requisiti sono di particolare importanza per un ricorso di terzi, in quanto quest'ultimi non sono i destinatari della decisione. Il Tribunale amministrativo federale, rimandando alla giurisprudenza federale, ha stabilito che la legittimazione dei concorrenti del destinatario della decisione deve essere ammesso con un certo riserbo, essendo insufficiente il semplice timore di una maggiore concorrenza.

Il Tribunale amministrativo federale ne ha dedotto che i ricorrenti presumessero erroneamente di essere legittimati a presentare il ricorso. Nella lettera di ricorso avevano infatti richiamato in maniera più o meno generica la violazione del principio di equivalenza e dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione, indicando come si delinea la

Contatto

Sede centrale
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Succursale
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

formazione conseguita a livello nazionale per un installatore elettricista diplomato. I ricorrenti risultavano in rapporto di concorrenza con il destinatario della disposizione, in quanto offrono le stesse prestazioni sullo stesso mercato; uno svantaggio imputabile a una maggiore concorrenza non è sufficiente per legittimare uno o più concorrenti a ricorrere. Pertanto non si è potuto motivare il ricorso con la protezione di interessi economici personali. Il Tribunale amministrativo federale ha quindi negato la legittimazione al ricorso delle sette singole persone.

Legittimazione al ricorso di associazioni

Il Tribunale amministrativo federale ha quindi esaminato se il ricorso collettivo nell'interesse dell'associazione fosse dato. Ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 PA hanno diritto al ricorso persone, organizzazioni e autorità a cui un'altra legge federale riconosce tale diritto (ricorso ideale delle associazioni). Il Tribunale amministrativo federale ha determinato che nel campo della legislazione sull'elettricità non esistono principi legali speciali che attribuiscano alle associazioni ricorrenti un tale diritto. Per tale motivo la legittimazione deriva esclusivamente dall'art. 48 cpv. 1 PA. In tale ambito per un ricorso e collettivo nell'interesse dell'associazione (devono essere presenti cumulativamente i seguenti requisiti: l'associazione deve avere personalità giuridica; negli statuti è chiaramente prevista la tutela degli interessi in questione; la maggioranza o almeno gran parte dei membri ètoccata dalla decisione impugnata; i singoli membri hanno il diritto di ricorrere. Poiché la legittimazione delle sette singole persone appartenenti alle associazioni professionali del settore delle installazioni elettriche non èstata ammessa, decade la necessità di esaminare i requisiti residui, che devono essere dati per motivare la legittimazione dell'associazione. Il Tribunale amministrativo federale ha pertanto negato anche la legittimazione al ricorso delle due associazioni e non ha preso posizione contro la decisione rilasciata dall'ESTI.

Conclusioni

Le decisioni dell'ESTI relative al riconoscimento dell'equivalenza di una formazione estera possono essere impugnate esclusivamente dai destinatari stessi della decisione. I requisiti per la legittimazione al ricorso di terzi (singole persone e associazioni) sono severi.

Autori
Michelle Rebsamen, giurista Servizio giuridico ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI